

CONSIGLIO REGIONALE
PRIMA SESSIONE
COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE - FINANZA
BANCHE E RISCOSSIONI FONDIARIE

DISEGNO DI LEGGE

"ADEGUAMENTO DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI"

Relatore: dott. Alessandro Fiore

Signor Presidente,
Collegli Consiglieri,

a seguito del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali nelle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, le tasse di concessione governative relative agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti alle funzioni trasferite passarono - dal 1 aprile 1972 - alla competenza regionale, quale tributo proprio.

La Regione Puglia provvide - con legge 17 agosto 1977, n. 28 - a disciplinare le tasse sulle concessioni e ad elencare - nella tariffa annessa - i singoli atti sottoposti a tassazione.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha dato attuazione alla legge di delega 22 luglio 1975, n. 382, è stata ampliata la sfera impositiva regionale, con l'ulteriore trasferimento di funzioni amministrative.

Ovvio che la norma è da intendersi ^{nel senso} che gli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni sono tutti quelli emessi dalla Regione oppure da Enti a livello sub-regionale, come Comuni e Provincie, nelle materie trasferite alle Regioni medesime.

In ordine, quindi, alle ulteriori porzioni di funzioni ora trasferite alle Regioni nelle materie di loro competenza, occorre acquisire alla sfera regionale quegli "atti" già assoggettati alla tassa sulle concessioni governative.

Il "quantum" acquisito è, ovviamente, quello che risulta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successivamente aumentato rispettivamente con D.L. 23 dicembre 1976, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 36 e con D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388.

La Regione, giusto il disposto dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, poteva apportare a queste nuove "voci" un aumento della tassa sino al venti per cento, ma motivi di opportunità hanno indotto, ancora una volta, la Regione a limitare l'acquisizione dell'ammontare della tassa regionale al cento per cento di quella statale, al momento del trasferimento.

Ma storture e sperequazioni ancora più stridenti si sarebbero verificate qualora a fianco delle nuove "voci" con la tassa aggiornata coesistessero le vecchie "voci" ancorate alla tassa annua in vigore dal 1961 ancorchè aumentabili del venti per cento.

Si è ritenuto, quindi, opportuno, necessario, indispensabile, sollecitare un provvedimento legislativo (legge 23 novembre 1979, n. 594) che eliminasse una evidente sperequazione tributaria procedendo, così, ad una equa razionalizzazione dell'ammontare impositivo, adeguandolo secondo giusti parametri tenendo conto, per quanto possibile, anche dalla tipologia socio-economica delle categorie dei concessionari.

In conseguenza, poi, delle modifiche alla disciplina delle tasse di concessione regionale, in seguito alla introduzione di nuove norme, si è ritenuto opportuno, per evitare il richiamo alle norme precedenti, formulare - ex novo - la disciplina delle tasse in discorso evitando, così, la consultazione di più provvedimenti normativi per la stessa materia.

La presente legge, come la precedente, si compone di sue parti: la prima - costituita dall'articolato - reca la disciplina vera e propria delle tasse stesse, facendo riferimento, ove non contemplato, alla disciplina stabilita, per le analoghe tasse governative, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; la seconda - costituita dalla tariffa annessa - contiene l'elencazione degli atti soggetti alla tassa regionale, con l'indicazione della rispettiva misura e con le opportune note esplicative più essenziali.

- L'articolo 1 definisce l'oggetto delle tasse sulle concessioni regionali.

- L'articolo 2 indica le varie specie di tasse cui l'atto amministrativo è soggetto (tassa di apertura o di rilascio, di rinnovo, per il visto e per la vidimazione), precisando il momento in cui si rende dovuto il pagamento delle tasse. E' il caso di chiarire che gli atti con validità pluriennale ^{aut.} il pagamento per l'anno successivo, se non indicato nella tariffa, va eseguito nell'anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso (365 giorni).

L'art. 3, concernente le modalità di pagamento, stabilisce l'obbligo del versamento delle tasse su apposito numero di conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione Puglia, innovando rispetto alla normativa precedente che prevedeva il versamento su conto corrente intestato all'Ufficio del Registro.

L'art. 7, decisamente innovativo, prevede che le violazioni siano accertate anche dai funzionari addetti agli Uffici tributari regionali, eliminando, in tal modo, la causa principale della massiccia evasione di tributi regionali fino ad oggi verificatasi.

Anche l'art. 8 innova, prevedendo la riscossione delle pene pecuniarie da parte della Tesoreria regionale.

L'art. 12, infine, concerne le disposizioni finali e transitorie e prevede, tra l'altro, la possibilità di eseguire i versamenti non ancora effettuati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Prevede altresì la possibilità di chiedere il rimborso allo Stato da parte della Regione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 1978 per effetto del D.P.R. 24/7/77, n. 616, conservando comunque la validità dei medesimi.

Per quanto concerne la tariffa in generale va osservato che riproduce nelle voci quanto concordato con le altre Regioni. L'importo dei tributi si è ritenuto di triplicarli avvalendosi della facoltà concessa alle Regioni dalla legge 23 novembre 1979, n. 504, al fine di evitare squilibri e sperequazioni rispetto alle nuove voci introdotte a seguito del trasferimento di funzioni operato con il D.P.R. 24/7/77, n. 616, voci che avevano già subito ripetuti e sostanziosi aumenti.

Si è cercato, inoltre, di rendere più complete e intelleggibili le note relative alle voci riprodotte in tariffa, elencando minuziosamente tutte le soprattasse, tasse di ispezione, contributi, etc. che devono essere corrisposti, quando previsti.

E' da rilevare, infine, come l'adeguamento delle tasse di concessione e l'attribuzione alla Regione della competenza relativa all'accertamento e riscossione delle medesime comporteranno, ~~xxxxxxx~~ per l'erario regionale, un sostanzioso e non irrilevante introito, che costituirà finalmente un reale gettito fiscale di cui la Regione potrà disporre per il perseguimento dei fini propri dell'Ente.

J. L. F. A.

Art. 1
(Oggetto delle tasse) *q.u.*

Gli atti e provvedimenti soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituito con la legge regionale 13 gennaio 1975 n. 1 sono quelli elencati nell'annessa tariffa che fa parte integrante della presente legge.

Le tasse sono dovute nella misura e nei modi prescritti nella tariffa stessa.

Art. 2
(Riscossione delle tasse) *q.u.*

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti venuti a scadenza, vengono nuovamente posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la validazione devono essere corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.

Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondere nel termine stabilito nella tariffa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 3
(Modalità di pagamento) *q.u.*

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione Puglia.

Art. 4
(Riscossione coattiva) *q.u.*

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali *t*

./..

delle corrispondenti soprastesse norme per la riscossione delle penali si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 10 aprile 1910, n. 639.

Art. 5
(Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse)

q. u.

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6
(Sanzioni)

q. u.

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver adempiuto la relativa tassa incorre, salvo le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria di un minimo pari al doppio ed un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquemila. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire cinquemila a lire ventimila, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo, per questa, il regresso verso il debitore. Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di pagamento delle tasse annuali oltre i termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

- a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza;
- b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento ~~del~~ *del* dell'infrazione.

Art. 7
(Accertamento e definizione delle violazioni)

q. u.

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione regionale in servizio presso gli uffici tributari e gli uffici regionali del Contenzioso appositamente designati ~~dal~~ dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi. I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di provincia, per i provvedimenti di competenza.

Art. 8

(Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie)

Le pene pecuniarie irrogate per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono a carico della Finanza regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 136 e successive modificazioni, intendendosi attribuita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Per i proventi di pertinenza dei tributeri regionali di cui al precedente art. 7 si applicano le disposizioni previste dall'art. 78 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Art. 9

(Decadenza e rimborsi)

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al competente Ufficio regionale del Contenzioso la costituzione delle tasse sulle concessioni regionali indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni e decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 10

(Norme abrogate)

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Art. 11

(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative, nonché quelle contenute nelle leggi regionali 13 gennaio 1972, n. 1 e 31 marzo 1973, n. 8.

Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

Il pagamento per l'anno 1980 delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 28, qualora non sia ancora avvenuto, può essere effettuato entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato ai sensi del

Dal n. 26/10/72, n. 641, e dovuti alla Regione dal 1 gennaio 1973, per effetto del D.P.R. 24/7/77, n. 616, si considerano validamente eseguiti fatti salvo la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.
Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella legge regionale 17 agosto 1977, n. 28, sui provvedimenti amministrativi previsti nell'annessa tariffa.

~~Art. 13
(Entrata in vigore)~~

~~La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.~~

T A R I F F A

TITOLO I
IGIENE E SANITA'

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
1	15	Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni o frazioni di comuni con popolazione:		
		a) fino a 5.000 abitanti	60.000	12.000
		b) da 5.001 a 10.000 ab.	150.000	30.000
		c) da 10001 a 15.000 ab.	300.000	60.000
		d) da 15.001 a 40.000 ab.	480.000	96.000
		e) da 40.001 a 100.000 ab.	720.000	144.000
		f) da 100.001 a 200.000 ab.	960.000	192.000
		g) da 200.001 a 500.000 ab.	1.500.000	300.000
		h) superiore a 500.000 ab.	2.400.000	480.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 2° comma, let. a)

NOTA

La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi, la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti. per centro abitato s'intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene.

La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto

La tassa è dovuta anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune.

La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.

Analogamente la tassa è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'art. 369 del suddetto testo T.U.

La tassa deve essere corrisposta anche per le autorizzazioni concesse a norma degli art. 369 e 370 del T.U. delle leggi sanitarie ai nuovi titolari di farmacie legittime in occasione dei trapassi di queste ultime mortis causa e per atto tra vivi.

Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'art. 129 del citato T.U., nè nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.

La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato T.U.

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e nelle province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono (art. 114 del succitato T.U. modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1960, n. 519).

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.

Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie, nella seguente misura:

- farmacie rurali che godano dell'indennità di residenza 6.000
- rimanenti farmacie 15.000

I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 28 novembre 1954, n. 1107, nella seguente misura:

- nei comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti	12.000
- nei comuni con popolazione da 10.001 a 25.000 abitanti	15.000
- nei comuni con popolazione da 25.001 a 40.000 abitanti	20.000
- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti	60.000
- nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti	120.000

Le tasse ed il contributo devono essere corrisposti entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
2	22 (10)	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali ed artificiali (art. 199, 1° comma del T.U. delle leggi sanitarie e successive modificazioni) = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera f)	338.000	

NOTA:

L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione.

Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.

3	24 (11)	Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719) = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera e) ed f)	169.000	
---	---------	---	---------	--

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rila- scio	Tassa annua
4	25 (12)	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di: (artt. 194 e 195 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854)		
		a) stabilimenti termali-balneari di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie	338.000	169.000
		= D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera a)		
	25	b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuarimente, la radioterapia e la radiumterapia	450.000	225.000
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera c)		

NOTA: E' soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:

- | | |
|--|--------|
| 1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volta | 50.000 |
| 2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volta | 20.000 |

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e per la metà della tassa per ciascuno degli altri.

Alla stessa tassa annua di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.

Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

5	27	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):		
---	----	---	--	--

N. d'ord.	D.P.R. 1961/124 (L. 1972/641)	Indicazioni degli enti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		1) per le case o istituti di cura medico-chirurgici o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti: - se l'istituto ha non più di 50 posti letto 300.000 150.000 - se l'istituto ha non più di 100 posti letto 600.000 300.000 - se l'istituto ha più di 100 posti letto 1.500.000 750.000		
		2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico 60.000 30.000		
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera c)		

NOTA: Sono ambulatori gli istituti aventi individualità o organizzazione propria ed autonomia e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Lo stesso presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici.

Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradichiarata, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle cui vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognose di speciali cure mediche e chirurgiche.

Per l'esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali ed i pubblici istituti di cura dipendenti dalle unità sanitarie locali (legge 23 dicembre 1972, n. 833).

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

6	28	Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo:		
		a) per ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, 1° comma del T.U. delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854)	7.500	7.500
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 2° comma, lettera f)		
		b) per prevenzione e cure delle malattie, cure fisiche ed affini (art. 201, 1° comma del T.U. delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422)	15.000	15.000

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
-----------	--------------------------------	--	----------------------	------------------

= DPR 14 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lett. a)

NOTA : Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

7

30

Autorizzazione per l'apertura dei pubblici esercizi e vidimazione annuale (art. 237 del T.U. delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112):

a) alberghi e ristoranti di lusso	270.000	270.000
b) alberghi e ristoranti di 1 cat.	150.000	150.000
c) alberghi e ristoranti di 2 cat. e pensioni di 1 cat.	75.000	75.000
d) alberghi e ristoranti di 3 cat. e pensioni di 2 cat.	54.000	54.000
e) alberghi, ristoranti e pensioni di altra cat. <i>centri abitati (frazioni o borgate)</i>		
- nei comuni con popolazione:		
1) superiore a 500.000 ab.	45.000	45.000
2) superiore a 100.000 ab.	30.000	30.000
3) superiore a 50.000 ab.	24.000	24.000
4) superiore a 10.000 ab.	15.000	15.000
5) non superiore a 10.000 ab.	6.000	6.000
f) caffè- bar, locande, alberghi diurni, esercizi di affittacamere e di mescolta, osterie ed esercizi di vendita di bevande analcoliche:		
- nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione :		
1) superiore a 500.000 ab.	24.000	24.000
2) superiore a 100.000 ab.	18.000	18.000
3) superiore a 50.000 ab.	9.000	9.000
4) superiore a 10.000 ab.	6.000	6.000
5) non superiore a 10.000 ab.	3.000	3.000

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 3° comma

NOTA : La vidimazione deve aver luogo, col pagamento della tassa sopra indicata, entro il mese di gennaio dell'anno per il quale la detta formalità deve essere adempiuta. La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. rientrano nella categoria dei pubblici esercizi di cui alla lettera f) gli spacci, mensa, mescolta e consimili, gestiti anche da Gruppi o circoli ricreativi o culturali.

Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al RD.L. 18 gennaio 1927, n. 975, e successive modificazioni.

Per la classificazione degli altri esercizi valgono le norme di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524, ed i criteri di cui al D.M. 22 luglio 1977 e relativi allegati.

L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale e dell'albergo, costituendo queste, esercizi a se stanti.

Allorquando l'autorizzazione comprenda più attività, le tasse di rilascio annue sono dovute nella misura prevista per l'attività principale.

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
8	32	Autorizzazione all'apertura o all'esercizio di rivendita di latte (art. 22 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994) = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)	3.000	1.500

NOTA: Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè-bar, che del latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui servizio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

9	34	Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere o in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994) = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)	60.000	30.000
---	----	---	--------	--------

NOTA: Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti ai cui smercio attendono, ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati.

Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

10	37 (17)	Autorizzazione per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 936 e art. 1 del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567) = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 516 - art. 27, lettera l)	338.000	
----	------------	---	---------	--

NOTA: La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.

11	37 bis (18)	Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli in-		
----	----------------	--	--	--

N. di ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		tegratori molitanti per mangimi (art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 399) = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l)	34.000	
12	39 (19)	Autorizzazione per l'impianto e la gestione di pubblica stazione di fecondazione equina (art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127): a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di pregio b) in tutti gli altri casi = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l) e art. 75	253.500 34.000	
13	41 (20)	Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciate: a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009 integrato dall'art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e art. 7 del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256) b) per l'attivazione e l'esercizio di sottocentro destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e art. 8 del D.P.R. n. 1256, succitato) = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l)	84.500 42.500	
14	224 (122)	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt. 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del T.U. delle leggi sanitarie) = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l)	8.500	

T I T O L O I I
CACCIA E PESCE

N. Ord.	DFR 1961/121 (DER 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tasse annuale
15	51	Licenza di appostamento fisso d'acq caccia con ta- belle: a) su terraferma b) su acqua = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera o)	100.000 180.000	
16	52	Concessione di costitu- zione di: 1) Riserve di caccia, per ogni ettaro 2) azienda faunistica privata, per ogni ettaro 3) centro privato di produ- zione di selvaggina = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera o) = Legge 27 dicembre 1977, n. 968 - artt. 6 e 36	10.000 10.000 100.000	10.000 10.000 100.000
17		Abilitazione all'esercizio venatori: a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco b) con fucile a due colpi c) con fucile a più di due colpi = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera o) = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 99	13.000 18.500 23.500	13.000 18.500 23.500

NOTA: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso dell'Amministrazione provinciale competente per territorio previo pagamento della sopraindicata tassa.

Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.

NOTA: Per quanto concerne le aziende faunistico-private e i centri privati di produzione di selvaggina la concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

NOTA: Il versamento della succitata tassa ha validità di un anno dalla data di effettivo versamento e non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
18	54	Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni: Tipo A: licenza per la pesca professionale valida con tutti gli attrezzi consentiti Tipo B: licenza per i pescatori dilettanti = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p)	12.000 6.000	12.000 6.000
<p><i>NOTA: Le licenze hanno la durata di sei anni dalla data del rilascio.</i></p> <p><i>I titolari, oltre al pagamento della tassa devono corrispondere contestualmente le seguenti soprattasse:</i></p> <p>a) per le licenze di tipo A 5.000</p> <p>b) per le licenze di tipo B 2.000</p> <p><i>La licenza di tipo B è valida anche per la pesca col bilancione e per la pesca subacquea da praticarsi in apnea nelle località consentite da parte di pescatori dilettanti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.</i></p> <p><i>Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.</i></p>				
19	55 (28)	Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735)	3.000	3.000

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DIR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
-----------	-----------------------------	---	-------------------	---------------

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p)

NOTA: la tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

20	174	Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegate, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli civili (art. 10, 2° comma e art. 9, ultimo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319)	30.000	15.000
----	-----	---	--------	--------

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1
 = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 100

NOTA: Per insediamenti civili si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

21	178	Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi.	12.000	
----	-----	---	--------	--

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p)

Titolo III

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
22	89 (59)	1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: a) alberghi e ostelli per la gioventù b) campeggi di superficie: - non superiore a 1000 mq. - non superiore a 2000 mq. - superiore a 2000 mq. c) villaggi turistici d) case per ferie e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni f) autostelli - se funzionanti su autostrade	6.000 12.000 24.000 30.000 15.000 18.000 9.000 15.000 30.000	6.000 12.000 24.000 30.000 15.000 18.000 9.000 15.000 30.000
		2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 della legge 21 marzo 1958, n. 326)	3.000	3.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, lettera g)

NOTA: Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche o di altri esercizi di ristorazione, sulle autorizzazioni stesse sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 7 della presente tariffa.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

N. d'ord.	Leg. 1961/121 (DIR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
23	95	Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione: a) fino a 10.000 abitanti b) da 10.001 a 20.000 abitanti c) da 20.001 a 50.000 abitanti d) da 50.001 a 100.000 abitanti e) da 100.001 a 500.000 abitanti f) superiore a 500.000 abitanti	18.000 36.000 72.000 108.000 180.000 300.000	9.000 18.000 36.000 54.000 90.000 150.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, 2° comma, lettera f)
= D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - artt. 55 e 58, n. 2

NOTA: Il rilascio della licenza a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.

Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.

Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2583 nella misura di lire 500.000 a lire 5.000.000 avuto anche riguardo delle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 5 del citato R.D.L., sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

La licenza è valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma situate nella stessa o in altre località della Regione. In tal caso gli interpellati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).

Le succursali e le filiali, anche con gestioni non autonome, delle agenzie aventi la sede principale in altra Regione sono tenuti a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla Regione ~~competente~~ con conseguente pagamento della relativa tassa.

in caso di due o più succursali o filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Titolo IV
FIERE E MERCATI

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
24	119	Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta le leggi 17 maggio 1866, n. 2933 e 19 maggio 1976, n. 398, nonché l'art. 53, n. 17, del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 283: a) per istituzione di fiere e mercati b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 - art. 1, lettera a)	 10.000 5.000	

NOTA: La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.

Titolo V
AGRICOLTURA

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
25	121	Licenza dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 del D.L.R. 3 luglio 1944, n. 152): - per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo o qualunque sia la lunghezza del battitore = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera c)	3.000	

NOTA: La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di pianta, per l'armata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata.

Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio (art. 6 del R.D. L. 23 aprile 1942, n. 433).

La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno.

La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.

Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.

Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.

26	130 (86)	Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi o esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e art. 11 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700)	13.000	
= D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 66, 1° comma				

Titolo VI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORBIERE

N. d'ord.	DIR 1961/121 (DIR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
27	163 (99)	Permesso per la ricerca di sorgenti di acqua minerale e termale (artt. 4, 5, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e modifiche di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, artt. 1 e 2)	30.000	
<p>= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)</p>				
<p><i>NOTA: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.</i></p>				
28	165 (101)	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443)	150.000	
<p>= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)</p>				
29	167	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443)	150.000	
<p>= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)</p>				
30	168 (104)	Autorizzazioni per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, 2° comma, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, 2° comma, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620)	15.000	
<p>= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, 1° comma</p>				
31	169	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e art. 5 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620	300.000	
<p>= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)</p>				

NOTA: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
32	170	Concessione per la coltivazione di cave e torchiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio e non dia alla coltivazione nessuna sufficiente sviluppo (art. 45, 2° comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620) = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera c)	60.000	

NOTA: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

Titolo VII

TRAMVIE E SIMILI - LINEE AUTOMOBILISTICHE

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
33	152	Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - di interesse regionale - (art. 30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771)	6.000	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)		
34	153	Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):		
		a) se adibite al trasporto di cose	15.000	7.500
		b) se adibite al trasporto di persone:		
		- con cabine di portata fino a 30 persone	60.000	30.000
		- con cabine di portata oltre 30 persone	90.000	45.000
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)		

NOTA: Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

1) funivie bifuni (fino a m. 750):	
a) per la costruzione	315.000
b) per l'esercizio	157.500
2) funivie bifuni (oltre m. 750):	
a) per la costruzione	420.000 per km.
b) per l'esercizio	210.000 per km.
3) funivie monofuni escluse le seggiovie (fino a m. 750):	
a) per la costruzione	315.000
b) per l'esercizio	157.500
4) funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre m. 750):	
a) per la costruzione	420.000 per km.
b) per l'esercizio	210.000 per km.

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione.

N. d'ord.	DER 1961/121 (DER 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
35	154	Licenza per l'impianto di funicolari aeree, o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, 1° comma, del R.D. 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli artt. 33 e 35 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771): a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale b) se rilasciata dal Sindaco = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a) = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84	18.000 92.000 (annullato)	
36	155	Licenza di esercizio di funicolari aeree, o teleferiche - di interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma dell'art. 14 del R.D. 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche: a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale b) se rilasciata dal Sindaco = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a) = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84	18.000 12.000	18.000 12.000
<p>NOTA: La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>				
37	156	Concessione di filovie - di interesse regionale - (art. 19 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771): a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale: 1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti 2) già di pertinenza della Direzione Compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione b) se emessa dal Sindaco	75.000 45.000 30.000	37.500 22.500 15.000

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
-----------	-----------------------------	---	-------------------	---------------

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)
 = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84

NOTA: I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

- a) per la costruzione 10.500 per km.
 b) per l'esercizio 5.250 per km.

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

38	157	Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - di interesse regionale - (art. 26 del D.P.R. 23 giugno 1955, n. 771):		
		a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale	30.000	15.000
		b) se emessa dal Presidente della Giunta Provinciale	18.000	9.000
		c) se emessa dal Sindaco	9.000	4.500

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)
 = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84

NOTA: Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo.

Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

- a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili:
- | | |
|---|---------|
| 1) per la costruzione, per ciascun impianto | 105.000 |
| 2) per l'esercizio, per ciascun impianto | 52.500 |
- b) ascensori in servizio pubblico:
- | | |
|---|--------|
| 1) per la costruzione, per ciascun impianto | 84.000 |
| 2) per l'esercizio, per ciascun impianto | 42.000 |

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti doggettati a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		5) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze: - per il primo giorno di validità - per ogni giorno ulteriore di validità	1.690 (1) 845 (1)	

(1) Trattandosi di tassa da determinarsi in relazione a quantità variabili, l'arrotondamento alle 500 o 1000 lire superiori va operato sul totale della tassa.

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, 2^a comma, lettera b)

NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta allorché la concessione ha la durata superiore all'anno.

I concessionari sono tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1828 ~~del~~ al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

1) se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio:

a) da 1 a 20 km.	50
b) da 20,01 a 40 km.	100
c) da 40,01 a 60 km.	150
d) da 60,01 a 80 km.	200
e oltre 80 km.	250

2) se di competenza comunale, per ogni giorno effettivo di servizio 100

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

41	186	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell'art. 225, 1 ^o comma, del codice della navigazione	18.000	18.000
----	-----	---	--------	--------

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4
= D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97

NOTA: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di lire 15.750 per km.

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
42	187	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, 2 ^a comma, del codice della navigazione = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97	12.000	12.000
<p><i>NOTA: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del D.P.R. 28 giugno 1969, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di lire 15.750 per km.</i></p> <p><i>La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</i></p>				
43	188	Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dello art. 226 del codice della navigazione = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - artt. 4 e 5 = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97	6.000	
44	189	Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del codice della navigazione = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97	12.000	
45	197	Permesso rilasciato per trasporto ai sensi dell'art. 34 del T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi ed autorizzati aventi interesse regionale: - per il primo giorno di permesso - per ogni giorno di ulteriore validità = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera b) e art. 3, lettera c) = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84	6.000 3.000	
<p><i>NOTA: Il permesso non può avere una durata superiore a cinque giorni.</i></p>				

Titolo VIII

ARTIGIANATO

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
46	204 (117)	Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri	5.500	
= D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 63, lettera c)				

legge = a.u.